



COMUNE DI VETTO

(Provincia di Reggio Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 59 del 20/12/2022

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023.

L'anno 2022 (DUEMILAVENTIDUE), il giorno 20 (VENTI) del mese di DICEMBRE alle ore 19:10 nella Sala Consigliare presso la sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1 RUFFINI FABIO
- 2 RUFFINI ARONNE
- 3 RUFFINI ANDREA
- 4 FERRI FRANCESCA
- 5 MANDELLI SARA
- 6 LODI RICCARDO
- 7 PREDELLI MARIA STELLA
- 8 MERZI MARCO
- 9 BIZZOCCHI ALBERTO
- 10 TONDELLI DEBORA
- 11 ARAGONA ALESSANDRO

Sindaco

Vice Sindaco

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	
	X

Consiglieri presenti n. 8

Assiste il Vice Segretario comunale, dott. Federico Favali, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il signor **RUFFINI FABIO** – Sindaco.

Il Presidente constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri **BIZZOCCHI ALBERTO**, **PREDELLI MARIA STELLA**.

CC nr. 59 del 20/12/2022: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023.

Con riferimento alla discussione riportata al precedente punto 2 dell'ordine del giorno.

•IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) - ed in particolare i commi da 738 a 783 dell'art. 1- di riforma dell'assetto dell'imposizione immobiliare locale, che unificano le due previgenti forme di prelievo IMU e TASI e fanno confluire la relativa normativa in un unico testo;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

DATO ATTO della necessità di adottare apposita deliberazione in ordine alle aliquote IMU per l'anno 2023 sulla base della nuova disciplina dettata dalla legge n. 160/2019;

DATO ATTO che nell'anno 2019, in vigore di TASI, il comune di Vetto aveva previsto l'aliquota del 2,5 per mille per abitazione principale solo categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze e dello zero per mille per abitazione principale categoria dalla A/2 alla A/7 e relative pertinenze e per tutti gli altri fabbricati, aree scoperte e aree edificabili;

VISTI l'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 che prevede che fino all'anno 2021 l'aliquota IMU di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (BENI-MERCE) pari allo 0,1% può essere elevata allo 0,25% o diminuita fino all'azzeramento e l'art. 1, comma 750, L. 160/2019 che prevede che l'aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali è pari allo 0,1% ed i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ma non aumentarla;

RICHIAMATI inoltre i commi 748, 753, e 754 dell'art. 1, della L. 160/2019 che prevedono rispettivamente le seguenti aliquote di base:

- 0,5% per abitazione principale di lusso e relative pertinenze, elevabile fino allo 0,6% o diminuibile fino all'azzeramento;
- 0,86% per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (con riserva a favore dello stato fino alla concorrenza dell'aliquota dello 0,76%) elevabile fino all' 1,06% o riducibile fino al limite dello 0,76 %;
- 0,86% per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D, dai fabbricati rurali strumentali e dai beni-merce delle imprese costruttrici; tale aliquota è elevabile fino all'1,06% o riducibile fino all'azzeramento.

RICHIAMATO altresì il comma 749, dell'art. 1 della legge n. 160/2019 che prevede una detrazione di €. 200,00 applicabile alle abitazioni principali di lusso, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24 luglio 1977, n. 616.

VALUTATA l'esigenza, per garantire un accettabile standard qualitativo e quantitativo dei servizi, di avvalersi anche per l'anno 2023 della sopra descritta facoltà di procedere ad un aumento delle aliquote di base stabilite dalla legge statale per l'IMU, tramite l'approvazione delle stesse aliquote deliberate per il 2019 per la vecchia IMU e per l'abrogata TASI (ora assorbita dalla nuova IMU), onde assicurare l'equilibrio di bilancio e compensare la perdita di gettito derivante dall'obbligo posto a carico dei comuni di trasferire una quota rilevante del gettito IMU a favore del fondo di solidarietà comunale la cui disciplina è stata ora innovata dai commi da 848 a 851 dell'art. 1 della L. 160/2019;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019 il possesso della abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo si tratti di abitazione di lusso (ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 28/07/2020 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU ex. L. 160/2019). APPROVAZIONE**", che disciplina i casi di riduzione ed esenzione dal tributo e definisce i concetti rilevanti ai fini della applicazione del tributo medesimo tra i quali, a titolo esemplificativo, la definizione di abitazione principale e di pertinenza della abitazione principale, elencando anche gli immobili ad essa assimilati;

VISTO INOLTRE l'art. 3, comma 5 septiesdecies e comma 5-duodevicies del D.L. 228/2021 che ha spostato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio -purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale in materia di deliberazioni di aliquote e detrazioni IMU;

CONSIDERATO che una rilevante quota del gettito IMU comunale viene trattenuta dallo stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale che viene poi ridistribuito al comune sulla base di criteri stabiliti dalla legge nazionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 8 del 10/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022.

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando per l'anno 2023 le aliquote IMU già deliberate nel 2022 e riportate nel seguente prospetto:

Lettera d'ordine	Tipologia di immobile	Aliquota
a)	<u>Abitazioni destinate ad abitazione principale di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 (ossia di lusso) dove il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno residenza anagrafica e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 massimo un immobile per categoria catastale</u>	0,35 per cento (ossia 3,5 per mille)
b)	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</u> (di norma fabbricati di categoria catastale D/10) e terreni agricoli	zero per cento
c)	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI-MERCE)</u> fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati.	<u>esenti</u>
d)	<u>Aliquota prevista per tutti i fabbricati diversi dalle tipologie precedenti e per le aree fabbricabili</u>	0,99 per cento (ossia 9,9 per mille)

RITENUTO di applicare anche per l'anno 2023 nella misura di € 200,00 la detrazione per le abitazioni principali di lusso (A/1- A/8- A/9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e una ulteriore detrazione di € 100,00 per l'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dal soggetto passivo di imposta, qualora all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap, con invalidità civile al 100% e avente i requisiti di cui alla legge 104/1992;

DATO ATTO che la manovra in esame comporta un gettito presunto (al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentare il predetto Fondo di Solidarietà Comunale) pari a complessivi €.660.000,00;

DATO ATTO che l'art 78, comma 3, del D.L. 104/2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha previsto che l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non sia dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 740, Legge 160/2019, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera a) del comma 741 non costituisce presupposto dell'imposta, salvo si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e che ai sensi del comma 741 per pertinenze della abitazione principale si intendono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

RICHIAMATI i commi 15 e 15 bis dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo.

RICHIAMATI altresì i commi 756, 757, 766 e 767 dell'art. 1 della L. 160/2019 che fissano nuove procedure, criteri e termini in tema di deliberazione e pubblicazione delle aliquote di imposta;

RICHIAMATA la risoluzione MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 che stabilisce che per l'anno 2020, **e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756 della legge 160/2019**, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa nel portale del federalismo fiscale senza necessità di elaborazione del prospetto previsto dal comma 756 predetto, che risulterebbe invece obbligatorio dal 2021;

DATO ATTO tuttavia che a tutt'oggi non c'è traccia del decreto previsto dal comma 756 della legge n. 160/2019 (che dovrebbe istituire il prospetto delle aliquote IMU, prospetto che non risulta neppure trasmesso in bozza alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per il parere previsto dalla legge);

RITENUTO pertanto (stante la mancanza del decreto istitutivo del prospetto delle aliquote) che l'approvazione delle delibere riguardanti le aliquote IMU 2023 possa essere effettuata come negli anni precedenti, come del resto affermato dal MEF nella risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020 sopra

citata, nella quale si precisa che la nuova disposizione produrrà gli effetti ivi previsti solo a decorrere dal momento in cui il modello verrà reso disponibile, a seguito dell'approvazione del decreto previsto dal comma 756;

DATO ATTO ALTRESI' che il versamento della prima rata deve essere eseguito in autoliquidazione entro il 16 giugno calcolando l'imposta dovuta per il primo semestre sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito (entro il 16 dicembre) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata sulla base delle aliquote pubblicate sul sito internet del Ministero delle finanze alla data del 28 ottobre;

VISTI:

- il T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per l'applicazione della imposta municipale propria approvato in data odierna,

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta di bilancio di previsione 2023/2025 e documenti allegati, contenente anche il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 assunto agli atti dell'Ente in data 05/12/2022 Prot. n.4769;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai nr. 8 Consiglieri presenti:

presenti: n. 8

votanti: n. 8

favorevoli: n. 6

contrari: n. 2 (BIZZOCCHI ALBERTO, TONDELLI DEBORA)

astenuti: n. //

DELIBERA

- DI APPROVARE nel territorio del comune di Vetto** con riferimento all'anno d'imposta **2023**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. (*disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019*) come da seguente **prospetto**:

Lettera d'ordine	Tipologia di immobile	Aliquota
a)	<u>Abitazioni destinate ad abitazione principale di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 (ossia di lusso)</u>	0,35 per cento (ossia 3,5 per

	<u>dove il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno residenza anagrafica e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 massimo un immobile per categoria catastale</u>	mille)
b)	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</u> (di norma fabbricati di categoria catastale D/10) e terreni agricoli	zero per cento
c)	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI-MERCE)</u> fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati.	<u>esenti</u>
d)	<u>Aliquota prevista per tutti i fabbricati diversi dalle tipologie precedenti e per le aree fabbricabili</u>	0,99 per cento (ossia 9,9 per mille)

2. **DI STABILIRE** per l'anno 2023 nella misura di €. 200,00 la detrazione per l'abitazione principale di lusso (categoria catastale A/1, A/8, A/9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e relative pertinenze;
3. **DI DARE ATTO** che l'IMU non si applica alle abitazioni principali non di lusso (ed agli immobili equiparati per legge o regolamento);
4. **DI DARE ATTO**, per quanto concerne le assimilazioni regolamentari alla abitazione principale che, ai sensi del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare all'Ufficio comunale competente - entro il termine previsto per la dichiarazione IMU - apposita comunicazione contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, e successive modifiche ed integrazioni. Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che debbono essere oggetto di nuova comunicazione;
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
6. **DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai nr. 8 Consiglieri presenti:

presenti: n. 8

votanti: n. 8

favorevoli: n. 6

contrari: n. 2 (BIZZOCCHI ALBERTO, TONDELLI DEBORA)

astenuti: n. //

DELIBERA inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, valutata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Ruffini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Federico Favali

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata posta in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il giorno 11 GEN. 2023 e vi resterà fino al 26 GEN. 2023 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Reg. Pubbl. n. 18

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Federico Favali

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

li 11 GEN. 2023



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Federico Favali

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' **DIVENUTA ESECUTIVA**

IL _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del d.lgs. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Federico Favali



COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio comunale ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023.

Vetto, lì 17 dicembre 2022



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott Federico Favali

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio comunale ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023.

Vetto, lì 17 dicembre 2022



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott Federico Favali